



COMUNE DI SELLERO

Provincia di Brescia

CAP 25050 – Piazza Donatori di Sangue, n. 1

Tel. (0364) 637009 - fax (0364) 637207

Codice fiscale: 00734610173 - Partita IVA: 00576240980

www.comune.sellero.bs.it ***** e-mail: info@comune.sellero.bs.it

ISTITUZIONE E REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

*Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 27/11/2019 e
modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 25/10/2024*

INDICE

Articolo 1 - Costituzione Commissioni consiliari	3
Articolo 2 - Funzionamento delle commissioni	4
Articolo 3 - Funzioni delle commissioni	4
Articolo 4 - Segreteria delle commissioni	5
Articolo 5 - Commissioni Consiliari speciali	5

Articolo 1 - Costituzione delle Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ha facoltà di istituire, commissioni permanenti, temporanee o speciali aventi finalità consultive, di studio, di controllo o di garanzia ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto. Esse restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Le Commissioni sono formate garantendo la presenza di tutti i gruppi consiliari secondo criteri di rappresentanza proporzionale.

Il Consiglio Comunale, sempre con maggioranza assoluta dei suoi componenti, ha altresì facoltà di sciogliere una o più commissioni esistenti di cui al comma 2.

2. Il Consiglio Comunale costituisce le seguenti commissioni permanenti:

- a carattere deliberativo:
 - BORSA DI STUDIO "LEGATO GIACOMO DAMIOLINI" (composizione: il parroco di diritto, n. 2 rappresentanti maggioranza consiliare, n. 2 rappresentanti minoranza consiliare).
 - BORSA DI STUDIO "FRAZIONE NOVELLE" (composizione: il Vicesindaco di diritto, n. 2 rappresentanti maggioranza consiliare, n. 2 rappresentanti minoranza consiliare).
- a carattere consultivo:
 - POLITICHE SOCIALI e GIOVANILI (composizione: n. 3 rappresentanti maggioranza consiliare e n. 2 rappresentanti minoranza consiliare).
 - CULTURA (composizione: n. 2 rappresentanti maggioranza consiliare e n. 1 rappresentante minoranza consiliare).
- a carattere consultivo e deliberativo:
 - LAVORI PUBBLICI (consultivo) e EDILIZIA (deliberativo) (composizione: n. 2 rappresentanti maggioranza consiliare e n. 1 rappresentante minoranza consiliare).

Il Sindaco può sempre proporre al Consiglio comunale, per comprovate esigenze amministrative, la costituzione di altre commissioni consiliari speciali, temporanee o permanenti.

3. La nomina dei componenti delle Commissioni spetta alla Giunta su proposta dei Capigruppo consiliari Il Sindaco o il Consigliere/Assessore delegato sono membri di diritto, senza voto, in aggiunta alle composizioni di cui al precedente periodo.

4. I singoli commissari decadono di diritto dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Le dimissioni da componente della Commissione devono essere rassegnate al Sindaco.

I membri surroganti dei dimissionari restano in carica fino alla scadenza della commissione.

5. Le commissioni aventi finalità consultive e di studio possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, i rappresentanti di associazioni, gruppi, enti e organizzazioni interessati, o qualsiasi altra persona si ritenga possa offrire contributi utili.

6. Le Commissioni sono formate garantendo la presenza di tutti i gruppi consiliari secondo criteri di rappresentanza proporzionale.

Articolo 2 - Funzionamento delle commissioni

1. I presidenti delle commissioni sono eletti in seno alle commissioni stesse, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie. La designazione di Vicario viene effettuata e comunicata alla Commissione e al Sindaco dal Presidente eletto.
2. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. La convocazione deve avvenire almeno tre giorni antecedenti la seduta e può svolgersi utilizzando anche in modalità telematica. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche 24 ore prima della seduta. In ogni caso, la partecipazione alla seduta sana qualsiasi vizio della convocazione.
3. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
4. Ogni componente può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sull'ammissibilità della richiesta e, in caso di diniego, il proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione stessa.
5. Gli eventuali atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati e messi a disposizione dei commissari, presso la sede comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.
6. I lavori delle Commissioni ed i relativi verbali sono consultabili, previa richiesta, da chiunque ne abbia interesse, presso gli uffici comunali. Ove si trattino argomenti che possono pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone o gruppi o compromettere l'interesse dell'Amministrazione, le Sedute, previa votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, possono svolgersi in forma segreta. Di tale circostanza va dato atto nel verbale.
7. Le Commissioni consiliari (ad esclusione di quelle relative alle borse di studio), in via previsionale dovranno riunirsi almeno 2 volte all'anno.

Articolo 3 - Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni consiliari permanenti sono articolazioni del Consiglio Comunale con funzioni consultive. Esse concorrono ai compiti propri del Consiglio Comunale di regolamentazione, programmazione e controllo politico amministrativo, mediante la valutazione preliminare dei regolamenti, degli atti di programmazione e pianificazione.
2. Possono essere incaricate dal Consiglio Comunale a svolgere indagini e studi su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza e di comunicare al Consiglio, mediante documento scritto, i risultati di esso, indicando, eventualmente, anche i provvedimenti che si rendono necessari ed opportuni.
3. Le commissioni redigono un verbale ed eventualmente o su richiesta di due consiglieri comunali una relazione da illustrare al Consiglio.

4. Se un argomento risulta di competenza di più commissioni, il Sindaco può affidarne l'esame alla commissione che risulta prevalentemente interessata, oppure può deciderne l'esame congiunto. Per l'esercizio delle loro funzioni, alle Commissioni è assicurato l'accesso ai documenti e agli atti che hanno concorso alla formazione dei provvedimenti eventualmente adottati.

5. Il Consiglio comunale al momento della nomina delle commissioni consiliari, può definire una più dettagliata articolazione delle rispettive competenze.

Articolo 4 - Segreteria delle commissioni

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente della stessa scelto di comune accordo, il quale provvede, per le commissioni a carattere deliberativo, a redigere e sottoscrivere il verbale sommario delle adunanze ed a depositarlo con gli atti della seduta, dal quale devono constare, oltre all'esito della votazione, anche le eventuali posizioni sostanzialmente diverse espresse dai componenti. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella a cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

2. Il Segretario provvede altresì a porre in essere ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.

Spetta all'ufficio di segreteria del Comune organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo.

Art. 5 - Commissioni Consiliari speciali

1. Il Consiglio può istituire Commissioni Consiliari speciali e temporanee istituite come indicato all'articolo 1 del presente regolamento. Rientrano in tale fattispecie le commissioni di inchiesta, le quali sono presiedute da un consigliere della minoranza.

2. Esse sono dotate di potere ispettivo ed hanno il compito specifico di accertare la realtà di fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli Organi Elettivi, dai Responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dai rappresentanti del Comune in altri Organismi.

3. Possono visionare i documenti in possesso del Comune, anche di natura riservata se afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi e avvalersi della collaborazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

4. Le risultanze dell'indagine restano riservate fino alla presentazione al Consiglio comunale della relazione della Commissione; fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. Le Commissioni di inchiesta richiedono, per la loro istituzione, la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale.